*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

**Anno 104° — Numero 33**

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Martedì, 5 febbraio 1963** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652 361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508



# SOMMARIO

**(190)**

# PARLAMENTO NAZIONALE

## SENATO DELLA REPUBBLICA

### REGOLAMENTO DEL SENATO

(Gazzetta Ufficiale n. 155 del 7 luglio 1948)

**Modificazioni approvate dal Senato il 24 gennaio 1963.**

*Dopo l'articolo 2, è inscrito il seguente:*

Art. 2-*bis*

Costituito il seggio provvisorio, il Presidente, ove occorra, proclama eletti senatori i candidati che subentrano agli optanti per la Camera dei deputati.

A tal fine, il Presidente convoca immediatamente per i relativi accertamenti una Giunta provvisoria per la verifica dei poteri.

La Giunta provvisoria è costituita dai senatori membri della Giunta delle elezioni del precedente Senato, che siano presenti alla prima seduta. Qualora il loro numero sia inferiore a sette, il Presidente procede mediante sorteggio all'integrazione del collegio sino a raggiungere il numero predetto. La Giunta provvisoria è presieduta dal componente più anziano di età ed ha come segretario il più giovane.

*L'articolo 3 è sostituito dal seguente:*

Art. 3.

*Dopo gli adempimenti previsti negli articoli precedenti,* il Senato procede alla nomina del Presidente, con votazione a scrutinio segreto. Quando nessuno abbia riportato la maggioranza assoluta, computando fra i votanti anche le schede bianche, il Senato procede nel giorno stesso o nel giorno successivo ad una nuova votazione. Dopo questa e nel giorno stesso si procede eventualmente al ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti e si proclama eletto quello che consegua la maggioranza relativa.

*L'articolo 20 è sostituito dal seguente:*

Art. 20.

Al principio di ogni periodo legislativo dopo le elezioni, vengono costituite, attraverso le designazioni dei Gruppi parlamentari, le seguenti Commissioni permanenti, con competenza sulle materie per ciascuna indicate:

1) Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno;
2) Giustizia e autorizzazioni a procedere;
3) *Affari esteri;*
4) Difesa;
5) Finanze e tesoro;
6) Istruzione pubblica e belle arti;
7) Lavori pubblici, Trasporti, Poste e telecomunicazioni e Marina mercantile;
8) *Agricoltura e foreste;*
9) Industria, commercio interno ed estero, turismo;
10) Lavoro, emigrazione, previdenza sociale;
11) Igiene e sanità.

Il Presidente comunica al Senato la composizione delle Commissioni permanenti.

Le Commissioni permanenti vengono rinnovate ogni biennio e i loro componenti possono essere confermati.

*Dopo l'articolo 26, è inserito il seguente:*

Art. 26-*bis*

Salve le eccezioni previste dal primo comma dell'articolo 26, il Presidente può, dandone comunicazione al Senato, deferire singoli disegni di legge alle Commissioni competenti perchè li esaminino e li approvino articolo per articolo, riservando all'Assemblea l'approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. In tal caso delle sedute delle Commissioni si redige e si pubblica il resoconto stenografico. Per la presentazione della relazione all'Assemblea si applica l'articolo 32.

In Assemblea possono chiedere la parola il relatore e il rappresentante del Governo.

Fino al momento dell'approvazione finale il disegno di legge è rimesso all'Assemblea per l'esame e l'approvazione secondo la procedura normale, se il Governo o un decimo dei componenti del Senato o un quinto dei componenti della Commissione lo richiedano. La rimessione all'Assemblea ha luogo altresì nell'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'articolo 31.

**(590)**

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 agosto 1962, n. 1873.

**Modalità di pagamento delle tasse afferenti le corrispondenze postali e telegrafiche delle Amministrazioni dello Stato.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 della legge 25 aprile 1961, n. 355, concernente l'abrogazione delle esenzioni dalle tasse postali e telegrafiche e delle riduzioni delle tasse medesime;

Considerata l'opportunità di determinare i criteri e le modalità di pagamento delle tasse afferenti le corrispondenze postali e telegrafiche delle Amministrazioni dello Stato;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro:

Decreta:

Art. 1.

Le tasse dovute per la spedizione delle corrispondenze ufficiali di cui all'art. 48, anche se spedite in raccomandazione o in assicurazione, e all'art. 49, lettere *a, b, c, d, e, f, g*, del Codice postale e delle telecomunicazioni sono determinate, a decorrere dall'esercizio finanziario 1962-1963, mediante accertamenti statistici da effettuare, almeno ogni triennio, in una quindicina dei mesi di maggio e di ottobre per le corrispondenze ordinarie, ed in due quindicine successive di due mesi successivi, per le raccomandate ed assicurate, con l'intervento, anche di funzionari del Ministero del tesoro.

Art. 2.

L'ammontare annuo delle tasse di cui al precedente articolo è posto a carico del bilancio del Ministero del tesoro che ne effettuerà il versamento all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in due semestralità eguali entro i mesi di dicembre e giugno di ciascun esercizio finanziario, al netto delle somme che il medesimo Ministero del tesoro dovesse eventualmente corrispondere per conto dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a quella delle ferrovie dello Stato a titolo di rimborso dei costi sostenuti da quest'ultima per il trasporto degli effetti postali ai sensi dell'art. 1 della legge 29 novembre 1957, n. 1155, e dell'art. 1, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1959, n. 411.

Art. 3.

Continuano ad essere distribuite in ufficio le corrispondenze dirette alle pubbliche Amministrazioni salvo diversa espressa richiesta delle Amministrazioni medesime.

Art. 4.

I telegrammi e marconigrammi spediti dalle Amministrazioni dello Stato sono accettati a credito ed il pagamento delle relative tasse sarà effettuato in unica soluzione, entro il mese successivo a quello in cui i telegrammi sono stati accettati, sulla base di conti mensili compilati dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 5.

In caso di variazioni tariffarie, l'ammontare delle tasse di cui al precedente art. 2 viene modificato in relazione alle variazioni intervenute ed al loro periodo di applicazione.

Art. 6.

Per l'esercizio finanziario 1962-1963 le tasse postali da corrispondere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono determinate sulla base degli accertamenti statistici effettuati nell'anno 1959 maggiorati dei coefficienti di espansione del traffico in base alle rilevazioni del 1961.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 agosto 1962

SEGNI

CORBELLINI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1963*
*Atti del Governo, registro n. 162, foglio n. 49.* — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1962, n. 1874.

**Approvazione della variante V al piano particolareggiato n. 90 di esecuzione del piano regolatore di Roma, della zona compresa tra via Casilina, la ferrovia, via del Pigneto e nuova via di piano regolatore.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981 convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355, che approva il piano regolatore della città di Roma e detta norme per la sua esecuzione;

Visti il regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1210, contenente norme integrative della legge suddetta ed il successivo regio decreto 7 marzo 1938, n. 465, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1074, nonchè il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 401 e la legge 29 maggio 1939, n. 913;

Vista la domanda con la quale il commissario straordinario del comune di Roma, in base alla deliberazione della Giunta municipale 25 febbraio 1960, n. 1043, ratificata con deliberazione commissariale 4 agosto 1961, n. 1467 e approvata dal Ministero dell'interno il 14 novembre 1961 ha chiesto l'approvazione della variante quinta al piano particolareggiato n. 90 di esecuzione della zona compresa tra via Casilina, la ferrovia, via del Pigneto e nuova via di piano regolatore approvato con regio decreto 9 novembre 1939 e con decreto presidenziale 28 aprile 1951;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, a seguito della pubblicazione degli atti, è stata presentata, nei termini, una opposizione da parte della Società generale immobiliare (1);

Ritenuto che il Comune ha formulato le proprie controdeduzioni alla opposizione presentata; visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1951 registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1951, regi-

stro n. 18 Lavori pubblici, foglio n. 359, con il quale è stato approvato il piano particolareggiato n. 116, di esecuzione della zona compresa tra via Aquila, via Casilina vecchia, circonvallazione Tuscolana, Ponte Lungo, confine ferroviario della stazione Tuscolana, via G. Alessi, via Casilina, la ferrovia, il piazzale Prenestino nonchè la variante ai piani particolareggiati n. 33 e 90 approvata con regi decreti 13 settembre 1934 e 9 novembre 1939;

Considerato che la variante al piano particolareggiato n. 90 approvata con il citato decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1951 prevede lo spostamento di via del Pigneto in asse con il ponte sulla ferrovia e con le testate degli edifici ubicati oltre il ponte stesso;

Che tale spostamento comporta una diminuzione dell'area destinata a scuola dal piano particolareggiato n. 90 approvato con regio decreto 9 novembre 1939;

Considerato che è indispensabile, invece, un ampliamento di detta area, per le aumentate esigenze scolastiche della zone;

Che a tale scopo la variante proposta dal Comune prevede la estensione del vincolo di area adibita ad edifici scolastici anche al vicino isolato su via del Pigneto, già destinato ad intensivo dal piano particolareggiato n. 90 nonchè all'area interclusa, destinata a sede stradale dal vigente piano particolareggiato 90-*bis*;

Considerato che la variante di che trattasi, così come predisposta dal Comune appare ammissibile e, quindi, meritevole di approvazione;

Che, per quanto riguarda l'opposizione presentata dalla Società generale immobiliare essa va respinta per gli stessi motivi addotti dal Comune interessato nelle proprie controdeduzioni con le quali si concorda;

Considerato che la variante in questione apporta modificazioni al piano regolatore di massima del 1931;

Che, per l'attuazione della variante stessa si ritiene congruo il termine di anni 5 decorrente dalla data del presente decreto;

Visto il decreto interministeriale 11 gennaio 1962, n. 16170/R/61/336, con il quale è stato approvato il piano finanziario relativo a detta variante;

Visto il voto n. 750 espresso dalla Commissione per il piano regolatore di Roma nell'adunanza 13 aprile 1962;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Respinta l'opposizione della Società generale immobiliare è approvata la variante V al piano particolareggiato n. 90 di esecuzione della zona compresa fra via Casilina, la ferrovia, via del Pigneto e nuova via di piano regolatore.

Detta variante sarà vistata dal Ministro per i lavori pubblici in una planimetria in scala 1:5000, in una planimetria in scala 1:1000, in una relazione tecnica, in un elenco delle proprietà vincolate nonchè nella nota 9 marzo 1962, n. 14349, contenente le controdeduzioni comunali.

Per l'attuazione della variante di che trattasi è fissato il termine di anni 5 a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1962

SEGNI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli* BOSCO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1963*
*Atti del Governo, registro n. 162, foglio n. 47.* — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1962, n. 1875.

**Attuazione dell'Accordo di associazione tra la C.E.E. e la Grecia.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 28 luglio 1962, n. 1002, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi internazionali firmati in Atene il 9 luglio 1961 e agli Atti connessi, relativi all'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Grecia, e che con l'art. 3 conferisce al Governo la delega ad emanare, con decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i principi direttivi contenuti negli Accordi specificati all'art 1 della citata legge, le norme necessarie a dare esecuzione agli obblighi derivanti dagli Accordi stessi;

Viste la tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, e le successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e dà esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951: Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al Gruppo di studi per l'Unione doganale europea;

Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358, che ratifica e dà esecuzione al Protollo di rettifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali firmato a Bruxelles il 1° luglio 1955;

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità; Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio di Europa; Convenzione relativa alle disposizioni transitorie;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: *a*) Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed Atti all-

legati; b) Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed Atti allegati; c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee;

Visti il decreto presidenziale 24 dicembre 1960, numero 1584, che dà applicazione alla Decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità Europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la Tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni;

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità di apportare modificazioni al vigente regime daziario;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;

**Decreta:**

Art. 1.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i prodotti compresi nelle voci della vigente tariffa doganale n. 08.04-B-I e n. 8.04-B-II, importati dalla Grecia in recipienti o involucri di peso non superiore a kg. 15, si applicano, rispettivamente, i dazi dell'8% e del 9% sul valore.

Dalla stessa data per i prodotti compresi nelle sezioni, nei capitoli e nelle voci della tariffa doganale, indicati nell'annessa tabella, firmata dal Ministro per le finanze, importati dalla Grecia, si applicano i dazi previsti per le provenienze dagli altri Stati membri della Comunità economica europea scortate dai prescritti certificati, ad esclusione dei prodotti formanti oggetto del mercato comune della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, per i quali restano applicabili i dazi previsti per le provenienze da Paesi estranei alla stessa Comunità.

Art. 2.

Per usufruire del trattamento daziario stabilito al precedente art. 1, le spedizioni debbono essere accompagnate dal « certificato di circolazione delle merci » rilasciato dalle autorità doganali greche, in conformità della Convenzione, relativa ai metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione degli articoli 7 e 8 dell'Accordo di Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Grecia, firmata il 26 settembre 1962.

Art. 3.

Per i prodotti di cui al precedente art. 1, esportati dalla Grecia in Italia dal 9 luglio 1961 e non ancora sdoganati alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applica il regime daziario previsto allo stesso art. 1, su presentazione del « certificato di circolazione delle merci, modello provvisorio », rilasciato dalle autorità doganali greche ed esibito alla dogana italiana nel termine di due mesi dal suo rilascio, a norma dell'art. 12 della Convenzione, relativa ai metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione degli articoli 7 e 8 dell'Accordo di Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Grecia, firmata il 26 settembre 1962.

Art. 4.

Per i prodotti soggetti al regime dei prelievi a norma del decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, e per tutti gli altri prodotti non indicati nel precedente art. 1 importati dalla Grecia, si applicano, rispettivamente, il trattamento e i dazi previsti per le provenienze da Paesi estranei alla Comunità Economica Europea.

Art. 5.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i prodotti compresi nelle voci della vigente tariffa doganale n. 08.04-B-I e n. 08.04-B-II importati, in recipienti o involucri di peso non superiore a kg. 15, dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea scortati dai certificati prescritti, si applicano, rispettivamente, i dazi dell'8% e del 9% sul valore.

Art 6.

Il presente decreto ha effetto dal 1° novembre 1962.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1962

SEGNI

FANFANI — TRABUCCHI — PICCIONI — TREMELLONI — LA MALFA — RUMOR — COLOMBO — PRETI — MACRELLI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1963*
*Atti del Governo, registro n. 162, foglio n. 48.* — VILLA

TABELLA

03.01-B
03.01-C-II
04.06
05.01
05.02
05.03
05.04
05.05
05.06
05.07
05.08
05.09
05.10
05.11
05.12
05.13
05.14
07.01-A
07.01-B
07.01-C
07.01-D
07.01-F-I
07.01-F-II
ex 07.01-G-II carote
07.01-H-I
ex 07.01-H-II agli
07.01-K
07.01-L
07.01-M
07.01-N-I
07.01-O
07.01-R
ex 07.01-S melanzane, zucche, zucchini, « comboux »
07.03-A-I
07.05-A
07.05-B-I
ex 07.05-B-II fave
08.02-A
08.02-B
08.02-C
08.02-E-I
08.03-A
ex 08.03-B fichi secchi, in recipienti o involucri di peso di kg. 15 o meno
08.04-A-I-a
08.04-A-II-a
08.05-A
08.05-B
08.05-C
08.05-D
ex 08.05-E nocciole
08.06
08.07-A
08.07-B
08.07-C
08.07-D
ex 08.07-E-II visciole
08.08-A
ex 08.08-C lamponi e more
08.09-A
ex 08.10-B-VI fragole, pesche, albicocche, ciliege

ex 08.10-B-VIII lamponi
08.11-C-VII
08.12-A
08.12-B
08.12-C
08.12-D
08.13
09.03
09.04-B-I
09.09-A-I
ex 09.09-A-III semi di finocchio
ex 09.09-B-II di anice e di finocchio
09.10-A
09.10-B
09.10-C
12.01-A
12.01-G-III
ex 12.01-G-IV semi di cotone
ex 12.01-G-V semi di girasole
12.07-C
ex 12.07-K origano, menta, salvia, fiori di camomilla
12.08-A (1)
12.08-B-I
12.08-B-II-a
ex 12.08-B-II-b semi di carrube frantumati
ex 12.09 paglia di sorgo
13.01
13.02
13.03-A
13.03-C
Capitolo 14
15.05
15.06
15.07-B-I-b-1-bb-beta-a'
15.07-B-I-b-2-bb-alfa
15.07-B-II-a
15.08
15.09
15.10
15.11
15.14
15.15
15.16
16.04
17.04
18.03
18.04
18.05
18.06
Capitolo 19
ex 20.01 pomodori, olive, piselli, fagioli, carciofi, cetrioli e cetriolini, melanzane, « comboux », zucche, zucchini, foglie di vite
20.02-C
ex 20.02-F olive
ex 20.02-G piselli, fagioli, carciofi, cetrioli e cetriolini, melanzane, « comboux », zucche, zucchini, foglie di vite
ex 20.05 conserve di frutta, marmellate, composte, puree e paste di frutta
ex 20.06-B arance, mandarini, limoni, albicocche, pesche, ciliege, amarene, prugne, prugne secche, fragole, lamponi, mele, pere, cotogne, miscugli di frutta
ex 20.07 succhi di frutti (compresi i succhi di uva ed esclusi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri (esclusi i succhi di ananas)
Capitolo 21
22.01
22.02
22.03
22.06
ex 22.08
ex 22.09 *eccetto*: alcole etilico, denaturato o non, di qualsiasi gradazione, ottenuto con prodotti agricoli che figurano nell'allegato II del Trattato, escluse le acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche, preparazioni alcoliche composte dette «estratti concentrati») per la fabbricazione di bevande
Capitolo 24
Sezione V
Sezione VI
Sezione VII
Sezione VIII
Capitolo 44
45.02
45.03
45.04
Capitolo 46
Sezione X
Capitolo 50
Capitolo 51
Capitolo 52
Capitolo 53
54.02
54.03
54.05
Capitolo 55
Capitolo 56
57.02
57.03
57.04
57.05
57.06
57.07
57.08
57.09
57.10
57.11
57.12
Capitolo 58
Capitolo 59
Capitolo 60
Capitolo 61
Capitolo 62
Capitolo 63
Sezione XII
Sezione XIII
Sezione XIV
Sezione XV
Sezione XVI
Sezione XVII
Sezione XVIII
Sezione XIX
Sezione XX

(1) Salve, per le carrube, le disposizioni legislative e regolamentari circa la destinazione di questo prodotto.

*Il Ministro per le finanze*: TRABUCCHI

---

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1962, n. 1876.

**Mutamento della denominazione della frazione Vallestrema, del comune di Villa Bartolomea, in quella « San Zeno in Valle » (Verona).**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Villa Bartolomea (Verona) in data 5 giugno 1954, n. 41, e 18 agosto 1962, n. 35, con le quali è stato chiesto che l'attuale denominazione della frazione Vallestrema del Comune stesso sia mutata in quella di « San Zeno in Valle »;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Verona in data 29 marzo 1962, n. 6, con la quale è stato espresso parere favorevole in merito al mutamento di denominazione in parola;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari per l'interno;

Decreta:

La denominazione della frazione Vallestrema del comune di Villa Bartolomea, in provincia di Verona, è mutata in quella di « San Zeno in Valle ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1962

SEGNI

TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1963*
*Atti del Governo, registro n. 162, foglio n. 41.* — VILLA

---

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1962, n. 1877.

**Distacco della frazione Bernate dal comune di Usmate Velate con aggregazione al comune di Arcore (Milano).**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le istanze in data 24 luglio 1955, 29 dicembre 1957 e 12 gennaio 1958, con le quali la maggioranza qualificata dei contribuenti della frazione Bernate del comune di Usmate Velate (Milano) ha chiesto l'aggregazione della frazione medesima al comune di Arcore;

Viste le deliberazioni: del Consiglio comunale di Usmate Velate in data 15 dicembre 1957, n. 29, 13 luglio e 26 ottobre 1958, n. 19 e 31; del Consiglio comunale di Arcore in data 14 marzo 1958, n. 84/12; del Consiglio provinciale di Milano in data 16 luglio 1959, n. 12670/58/29, e 9 ottobre 1961, n. 26027/58/29, con le quali è stato espresso parere in ordine alla variazione territoriale in parola;

Visti gli articoli 34 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Udito il parere espresso dalla Prima Sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 20 novembre 1962, n. 2471;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

La frazione Bernate è distaccata dal comune di Usmate Velate ed aggregata al comune di Arcore, con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini, annesse al presente decreto.

Art. 2.

Il prefetto della provincia di Milano, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1962

SEGNI

TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 29 *gennaio* 1963
*Atti del Governo, registro n.* 162, *foglio n.* 45. — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1962, n. 1878.

**Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto professionale per il commercio « E. Manfredi » di Bologna.**

N. 1878. Decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto professionale per il commercio « E. Manfredi » di Bologna viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto. Con lo stesso decreto viene soppressa la Cassa scolastica della cessata Scuola tecnica commerciale « E. Manfredi » di Bologna.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 14 *gennaio* 1963
*Atti del Governo, registro n.* 161, *foglio n.* 71. — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 1962, n. 1879.

**Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « Luigi Valli » di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).**

N. 1879. Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « Luigi Valli », di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto. Con lo stesso decreto viene soppressa la Cassa scolastica dell'ex ginnasio di Barcellona Pozzo di Gotto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 14 *gennaio* 1963
*Atti del Governo, registro n.* 161, *foglio n.* 72. — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 1962, n. 1880.

**Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale di Pietradefusi (Avellino).**

N. 1880. Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale di Pietradefusi (Avellino), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 14 *gennaio* 1963
*Atti del Governo, registro n.* 161, *foglio n.* 71. — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1962, n. 1881.

**Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Maria SS. Immacolata, con sede in Mottola (Taranto).**

N. 1881. Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Maria SS. Immacolata, con sede in Mottola (Taranto).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 14 *gennaio* 1963
*Atti del Governo, registro n.* 161, *foglio n.* 78. — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1962, n. 1882.

**Riconoscimento della personalità giuridica della Casa salesiana di San Giovanni Bosco, denominata « Istituto salesiano Agostino Richelmy », con sede in Torino.**

N. 1882. Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa salesiana di San Giovanni Bosco, denominata « Istituto salesiano Agostino Richelmy », con sede in Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 14 *gennaio* 1963
*Atti del Governo, registro n.* 161, *foglio n.* 80. — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1962, n. 1883.

**Autorizzazione all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC), ad acquistare un immobile.**

N. 1883. Decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC), con sede in Roma, viene autorizzato ad acquistare dai signori Foladori Giovanni e Pederzolli Remo e Giovanni il complesso immobiliare denominato « Hôtel Belle Vue », sito nel piazzale San Bartolomeo e rappresentato all'Ufficio tavolare del Comune medesimo dalla partita 479 C.C « Villazzano », p. edif. 317, giusta la deliberazione consiliare del 29 settembre 1961 nella consistenza ed alle condizioni e garanzie specificate nel contratto preliminare di compravendita stipulato, fra le parti interessate, il 6 novembre 1961 in Trento ed ivi registrato in data 21 novembre 1961

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 14 *gennaio* 1963
*Atti del Governo, registro n.* 161, *foglio n.* 74. — VILLA

LEGGE 28 gennaio 1963, n. 20.

**Attribuzione di un assegno temporaneo al personale civile delle Amministrazioni dello Stato.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al personale civile delle Amministrazioni statali, il cui trattamento per stipendio, paga o retribuzione è previsto dalla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 e successive modificazioni, è attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 1963, un assegno temporaneo, nelle misure mensili lorde indicate nella unita tabella. Per i coefficienti di stipendio non contemplati in tale tabella, vale la misura indicata nella tabella stessa per il coefficiente immediatamente inferiore.

Art. 2.

L'assegno temporaneo di cui al precedente articolo:

*a*) è ridotto, nella stessa proporzione, in tutti i casi di riduzione dello stipendio, paga o retribuzione, ed è sospeso nei casi di sospensione delle competenze stesse;

*b*) è ridotto, in proporzione, nei casi in cui le prestazioni del personale siano ridotte rispetto all'orario normale;

*c*) non è computabile agli effetti del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'indennità di licenziamento, nè va considerato per la determinazione della gratificazione a titolo di tredicesima mensilità e di qualsiasi altro emolumento, a qualunque titolo, commisurato allo stipendio, paga o retribuzione;

*d*) non comporta il riassorbimento degli assegni personali pensionabili o non pensionabili eventualmente in godimento;

*e*) è soggetto alle sole ritenute erariali, salvo quanto previsto nell'ultimo comma del presente articolo.

In caso di cumulo d'impieghi consentito dalle norme in vigore, non può percepirsi più di un assegno temporaneo.

Per il personale salariato la misura ragguagliata a giornata dell'assegno temporaneo si considera in aggiunta alla paga, agli effetti dell'articolo 10, quarto e quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 e dell'art. 30 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Art. 3.

Con decreti dei Ministri interessati, di concerto con quello per il Tesoro, saranno disciplinate, sulla base dei criteri e nei limiti stabiliti dalla presente legge, l'attribuzione e la misura dell'assegno temporaneo di cui ai precedenti articoli, nei riguardi dei sottoindicati personali non previsti dalla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 e successive modificazioni:

*a*) ricevitori del lotto ed altro personale statale retribuito ad aggio o in base a coefficienti riferiti alla entità e durata delle prestazioni;

*b*) ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari;

*c*) personale aggregato delle carceri;

*d*) incaricati marittimi e delegati di spiaggia;

*e*) personale impiegatizio non di ruolo, anche a contratto, il cui trattamento di carattere fondamentale non sia stabilito con la tabella unica richiamata nel presente articolo.

Art. 4.

La presente legge non si applica nei confronti:

*a*) dei dipendenti dall'Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato, dalla Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

*b*) delle categorie di personale previste dall'articolo 8, lettera *c*), del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ratificato con legge 4 maggio 1951, n. 583, e dalla legge 13 maggio 1961, n. 469, tabella *A*;

*c*) dei professori e degli assistenti universitari, del personale direttivo e docente delle scuole e degli istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica, degli ispettori scolastici e del personale dipendente dall'Amministrazione della pubblica istruzione, al quale a norma delle disposizioni vigenti, sia attribuito il trattamento economico e di carriera stabilito per le categorie anzidette.

Art. 5.

All'onere di lire 27.000.000.000 recato dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1962-1963 si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo 399 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.

Per l'Azienda nazionale autonoma delle strade e per l'Azienda monopolio banane si provvede con variazioni da apportarsi ai rispettivi bilanci, su proposta delle Aziende medesime.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

ASSEGNO TEMPORANEO
SPETTANTE DAL 1° GENNAIO 1963

| Coefficienti di stipendio o qualifica | Misure mensili lorde dell'assegno |
|---|---|
| *a*) impiegati: | |
| 1070 | 85.000 |
| 1040 | 80.000 |
| 970 | 75.000 |
| 900 | 70.000 |
| 670 | 52.000 |
| 500 | 39.000 |
| 402 | 31.500 |
| 325 | 24.650 |
| 271 | 23.350 |
| dal 187 al 229 | 18.000 |
| dal 152 al 180 | 14.000 |
| dal 131 al 151 | 12.000 |

| Coefficienti di stipendio o qualifica | Misure mensili lorde dell'assegno |
|---|---|
| b) operai: | — |
| Capo operaio | 18.000 |
| Operaio specializzato | 15.000 |
| Operaio qualificato | 13.500 |
| Operaio comune, operaia comune e manovale | 12.000 |
| Apprendista | 10.000 |

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 gennaio 1963

SEGNI

FANFANI — LA MALFA — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 28 gennaio 1963, n. 21.

**Concessione di una indennità mensile ai magistrati ordinari, ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare e agli avvocati e procuratori dello Stato.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

Con effetto dal 1° gennaio 1963, ai magistrati ordinari, distinti per funzioni, è attribuita una indennità mensile, non pensionabile, nelle seguenti misure:

*a)* funzioni di magistrato di Corte di cassazione: Primo presidente della Corte di cassazione lire 120.000; Procuratore generale della Corte di cassazione; Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche lire 110.000; Presidenti di sezione della Corte di cassazione ed equiparati lire 90.000; Consiglieri di cassazione ed equiparati lire 70.000;

*b)* funzioni di magistrato di Corte di appello: Consiglieri ed equiparati lire 50.000;

*c)* funzioni di magistrato di Tribunale: Giudici ed equiparati lire 40.000; Aggiunti giudiziari lire 20.000; Uditori giudiziari lire 15.000.

**Art. 2.**

Con effetto dalla data di cui all'articolo 1 ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e agli avvocati e procuratori dello Stato è attribuita una indennità mensile, non pensionabile, nelle seguenti misure:

*a)* Presidente del Consiglio di Stato, Presidente della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato lire 110.000;

*b)* Presidente di sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, Procuratore generale della Corte dei conti, Procuratore generale militare, Vice avvocati generali dello Stato lire 90.000;

*c)* Consiglieri di Stato e della Corte dei conti, Vice procuratori generali della Corte dei conti, Sostituti procuratori generali militari, Consigliere relatore del Tribunale supremo militare, Sostituti avvocati generali dello Stato lire 70.000;

*d)* Primi referendari del Consiglio di Stato, Primi referendari della Corte dei conti, anche con funzioni di Sostituti procuratori generali, Procuratori militari, Vice avvocato dello Stato e Procuratori capo dello Stato dopo quattro anni dalla nomina lire 50.000;

*e)* Referendari del Consiglio di Stato, Referendari della Corte dei conti, anche con funzioni di Sostituti procuratori generali, Vice procuratori militari, Giudici relatori dei Tribunali militari, Sostituti avvocati dello Stato e Procuratori capo dello Stato lire 40.000;

*f)* Sostituti procuratori e Giudici militari di I classe, Procuratori dello Stato dopo quattro anni dalla nomina lire 30.000;

*g)* Sostituti procuratori e Giudici istruttori militari di II classe, Procuratori dello Stato lire 24.000;

*h)* Sostituti procuratori e Giudici istruttori militari di III classe, Sostituti procuratori dello Stato lire 20.000;

*i)* Uditori giudiziari militari, Procuratori aggiunti dello Stato lire 15.000.

**Art. 3.**

L'indennità mensile prevista dalla presente legge è ridotta nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di congedo straordinario o di altra posizione di stato che importi riduzione di stipendio, ed è sospesa in tutti i casi di sospensione di questo.

**Art 4.**

All'onere di lire 1.800 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63, si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo 399 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**Art. 5.**

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 gennaio 1963

SEGNI

FANFANI — BOSCO — LA MALFA — TREMELLONI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1962.

**Nomina del dott. Casalengo Francesco a commissario per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674;

Visto il proprio decreto in data 10 maggio 1952, con il quale il dott. Francesco Pellegrini venne nominato commissario per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra;

Ritenuto che in seguito al decesso del dott. Pellegrini, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il dott. Casalengo Francesco, direttore generale del Ministero del tesoro, è nominato commissario per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1962

SEGNI

FANFANI — TREMELLONI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio* 1963
*Registro n.* 3 *Tesoro, foglio n.* 312. — VENTURA SIGNORETTI

(642)

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1962.

**Nomina del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e della architettura moderna » (Triennale di Milano), per la tredicesima esposizione.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 31 ottobre 1958, con il quale è stato costituito il Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e della architettura moderna » (Triennale di Milano), per la dodicesima esposizione;

Vista la legge 1° aprile 1949, n. 118, relativa alla riorganizzazione dell'Ente;

Visto l'art. 4 dello statuto dell'Ente anzidetto, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 agosto 1938;

Ritenuto di dover procedere alla costituzione del nuovo Consiglio di amministrazione per la tredicesima esposizione triennale;

Viste le designazioni a tal fine formulate, ai sensi dell'art. 3 della menzionata legge 1° aprile 1949, n. 118;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e della architettura moderna » (Triennale di Milano) è costituito, per la tredicesima Esposizione, dai signori:

1. Bauer dott. Riccardo;
2. Bottoni arch. Piero;
3. Caldara avv Maria;
4. Chiaraviglio avv. Luigi;
5. Gentili dott. Dino;
6. Montagna dott. Lino;
7. Ripamonti ing. Camillo;
8. Rossi Attilio;

designati dal Consiglio comunale di Milano;

9. Gazzola prof. arch. Piero;
10. Gardella arch. Ignazio;

designati dal Ministero della pubblica istruzione.

11. Merlà dott. ing. Giuseppe;
12. Ciribini prof. Giuseppe;

designati dal Ministero dei lavori pubblici.

13. Pizzini dott. Ivanoe;
14. Magistretti arch. Lodovico;

designati dal Ministero dell'industria e del commercio.

15. Mochi dott. Marcello;

designato dal Ministero degli affari esteri.

16. De Carli arch. Carlo;

designato dal Consiglio nazionale degli architetti.

17. De Poli prof. Paolo;

designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in rappresentanza degli artigiani.

18. Guerrisi prof. Michele;

designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in rappresentanza degli artisti.

19. Reggiori prof. arch. Ferdinando;

designato dall'Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere.

Art. 2.

Il dott. Dino Gentili è nominato presidente del predetto Consiglio di amministrazione.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1962

SEGNI

FANFANI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 21 *gennaio* 1963
*Registro n.* 1 *Presidenza, foglio n.* 94

(624)

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 novembre 1962.

**Nomina del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna » (Triennale di Milano), per la tredicesima esposizione.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto 31 ottobre 1958, con il quale è stato costituito il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna » (Triennale di Milano), per la dodicesima esposizione;

Vista la legge 1° aprile 1949, n. 118, relativa alla riorganizzazione dell'Ente;

Ritenuto di dover procedere, a norma dell'art. 4 della citata legge, alla costituzione del nuovo Collegio dei revisori dei conti per la tredicesima esposizione triennale;

Viste le designazioni a tal fine formulate, ai sensi dello stesso articolo 4;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « **Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna** » (Triennale di Milano) è così costituito per la tredicesima esposizione:

*Revisori effettivi*:

1. Malara dott. Giuseppe, designato dal Ministero del tesoro;
2. Pancrazi dott. Gino, designato dal Ministero della pubblica istruzione;
3. Paris rag. Giuseppe, designato dal comune di Milano.

*Revisori supplenti*:

1. Bianchi rag. Riccardo, designato dal Ministero del tesoro;
2. Caldirola rag. Giovanni, designato dal comune di Milano.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 novembre 1962

FANFANI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1962*
*Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 38*

(623)

---

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1963.

**Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Cremona.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1962, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Cremona;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Cremona n. 31934, datata 23 novembre 1962, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire, perchè non facente più parte della organizzazione sindacale di appartenenza, il sig. Della Rosa Carlo, membro della citata Commissione in rappresentanza dei lavoratori aderenti alla Confederazione generale italiana del lavoro, con il sig. Dazieri Gianfranco;

Decreta:

*Articolo unico.*

Il sig. Dazieri Gianfranco è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Cremona quale rappresentante dei lavoratori aderenti alla C.G.I.L., in sostituzione del sig. Della Rosa Carlo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1963

*Il Ministro*: BERTINELLI

(533)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### *Concessioni di exequatur*

In data 7 gennaio 1963 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor James Ellis Hartley, Console di G. Bretagna e d'Irlanda del Nord a Torino.

(440)

In data 7 gennaio 1963 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Gregorio Recondo, Vice console della Repubblica Argentina a Roma

(441)

In data 7 gennaio 1963 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Ercole Mantero, Vice console onorario della Bolivia a Genova.

(442)

In data 7 gennaio 1963 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor William B. Whitman, Jr. Vice console degli S.U.A. a Palermo.

(576)

In data 7 gennaio 1963 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Miguel Estenssoro M., Console generale della Bolivia a Genova.

(435)

In data 7 gennaio 1963 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor dott. Fernando Gomez Yangüela, Console generale della Repubblica Dominicana a Genova.

(436)

In data 7 gennaio 1963 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Ladislaus Rudolf Szalai, Console onorario di Germania a Trieste, con giurisdizione sulle provincie di Gorizia, Udine e sul territorio di Trieste.

(437)

In data 7 gennaio 1963 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Hermann Flender, Console di Germania a Milano, con giurisdizione sulle provincie di Lombardia, Emilia, Piemonte, Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e sul territorio di Trieste.

(438)

In data 7 gennaio 1963 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Alberto Jorge Efrain Houssay, Console generale di Argentina a Milano.

(439)

In data 7 gennaio 1963 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Ricardo Ventosa Arauz, Console di Spagna a Napoli, con giurisdizione sulle provincie di Napoli, della Campania, Calabria, Basilicata, Puglie, Abruzzo e Molise.

(602)

In data 7 gennaio 1963 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Rudolf Salat, Console generale di Germania a Milano, con giurisdizione sulle provincie della Lombardia, dell'Emilia, del Piemonte, della Venezia Giulia, del Trentino-Alto Adige e sul territorio di Trieste.

(603)

# CONCORSI ED ESAMI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

OPERA NAZIONALE PER GLI INVALIDI DI GUERRA

**Concorso per esami a cinquanta posti di vice ragioniere in prova nella carriera di concetto, ruolo del personale di ragioneria.**

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 3, 4 e 5 del regolamento del personale approvato con decreto 3 dicembre 1960 del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro:

Vista la deliberazione 20 dicembre 1962, n. 89 (26-b/OG), del Consiglio di amministrazione di quest'Opera;

**Determina:**

**Art. 1.**

E' indetto un concorso pubblico per esami, a cinquanta posti di vice ragioniere in prova, nella carriera di concetto, ruolo del personale di ragioneria.

**Art. 2.**

Per l'ammissione a detto concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

*A*) essere forniti del diploma di abilitazione di istituto tecnico commerciale.

Non sono ammessi altri titoli di studio;

*B*) aver compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di 32.

Il limite massimo di età è elevato:

1) *a*) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui alla presente determinazione;

*b*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) a 37 anni:

*c*) per coloro i quali, trovandosi in servizio militare, ovvero in qualità di militarizzati, abbiano partecipato ad operazioni di guerra;

*d*) per coloro che rivestano la qualifica di partigiani combattenti o di reduci dalla prigionia o di cittadini deportati dal nemico;

*e*) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni in vigore, ai combattenti;

*f*) per i profughi dall'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, e per le altre categorie di profughi indicate nella legge 4 marzo 1952, n. 137;

*g*) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e di Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

3) a 39 anni

*h*) per gli ex-combattenti, ed assimilati di cui alle lettere da *c*) ad *f*) del presente articolo che siano stati decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

*i*) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, salvo se più favorevole, l'applicazione dei benefici previsti per i coniugati con prole fino al limite massimo di anni 40.

Le elevazioni di cui ai due precedenti commi si cumulano tra loro, purchè complessivamente non superino i 40 anni di età;

4) a 40 anni ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

*l*) per coloro che ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzioni razziali.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, a norma dell'articolo 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando, per detti concorrenti, il limite massimo di età di anni 40.

Il suindicato limite massimo di età è infine aumentato nei confronti degli assistenti universitari nella misura prevista dall'art. 17 del decreto-legge 7 marzo 1948, n. 1142, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, purchè non si superino complessivamente gli anni 40;

5) a 45 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante;

*m*) per coloro che rivestano la qualifica di mutilati o di invalidi di guerra, o della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, e per atti di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data della occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, per i mutilati ed invalidi civili in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato e dei mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè per i mutilati di guerra alto-atesini e loro congiunti di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, e per i mutilati e gli invalidi per servizio, a favore dei quali siano state liquidate pensioni ed assegni privilegiati che rientrino nelle prime otto categorie di pensione.

Sono esclusi dal predetto beneficio coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, modificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi sotto le armi, anche se amnistiati.

Sono esclusi, inoltre, dal beneficio dell'aumento del limite di età gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di cui al decreto-legge 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, e gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa (voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648);

*n*) per il personale già dipendente da enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o interessanti comunque la finanza statale, soppressi in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè sia in possesso degli altri requisiti richiesti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

*o*) degli aspiranti che siano impiegati di ruolo dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra o impiegati civili dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato.

I candidati che intendono valersi delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso;

*C*) essere cittadino italiano. Ai fini del presente bando sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

*D*) avere il godimento dei diritti politici:

*E*) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

*F*) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

*G*) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, dovranno essere presentate o fatte pervenire alla sede centrale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra — Servizio del personale — piazza Adriana n. 2, Roma, entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 32° anno di età, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) del precedente art. 2 dovranno indicare in base a quale titolo hanno il diritto all'elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate;

6) il titolo di studio;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

9) di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti dell'Opera nazionale o delle Amministrazioni dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

L'Opera nazionale si riserva di sottoporre i candidati alla visita di un proprio sanitario ai fini dell'accertamento di cui alla lettera *F*) dell'art. 2 del presente bando.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire all'Opera nazionale, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto invito in tal senso dalla Amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza delle nomine.

Per la decorrenza dei termini varrà la data apposta dall'ufficio postale sulla cartolina di ricevuta di ritorno.

A tal fine i candidati ex combattenti o appartenenti alle categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio e del foglio matricolare su carta bollata da L. 200, con l'annotazione delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zone di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta bollata da L. 100.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione, dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione rilasciata dal competente distretto militare.

I mutilati e gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per atti di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia, dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè per i mutilati di guerra alto-atesini e loro congiunti di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre un documento comprovante il godimento della pensione o dell'indennità o il titolo a conseguirla indicato nelle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, oppure una dichiarazione di invalidità, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, sulla base dei documenti di cui alle sopracitate lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*).

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure i documenti istituiti con decreto ministeriale 23 marzo 1948, n. 69-*ter*, rilasciati dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, gli orfani dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, gli orfani dei caduti per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, gli orfani dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra e gli orfani dei caduti in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè gli orfani dei deceduti per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, prestato nelle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, nonchè gli orfani di guerra alto-atesini di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, i figli degli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i figli degli invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, i figli dei mutilati e degli invalidi in occasione delle azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i figli dei mutilati o degli invalidi in seguito ai fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè i figli dei mutilati di guerra alto-atesini, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre un certificato mod. 69 rilasciato, su carta da bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato oppure un certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti in guerra o per fatto di guerra o per servizio, nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

I figli dei mutilati o degli invalidi per servizio dovranno produrre il mod. 69-*ter*, su carta da bollo da L. 100, rilasciato a nome del padre del candidato dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto la invalidità.

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza, mediante attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione, su carta da bollo da L. 100, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro *ad interim* per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948, oppure la dichiarazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

I profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo

provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al Trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone di territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), su carta da bollo da L. 100, oppure la dichiarazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Gli alto-atesini, di cui alla lettera *g*) dell'art. 2, dovranno presentare i documenti di rito.

I decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra o gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione.

Gli aspiranti, che intendono far valere a qualsiasi titolo le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100, di data non anteriore a tre mesi dalla data di invito.

Coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzioni razziali, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza su carta da bollo da L. 100.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato rilasciato dal rettore dell'Università o dal capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica da loro rivestita.

I concorrenti già appartenenti agli enti soppressi di cui alla lettera *n*) del precedente art. 2 dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro.

I concorrenti impiegati statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione, previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione competente, contenente l'eventuale votazione riportata.

Ad ogni modo gli aspiranti potranno produrre ogni altro documento comprovante eventuali diritti di precedenza o preferenza ai fini della nomina nonchè agli effetti dell'elevazione del limite di età.

Le riserve dei posti non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso, ai sensi dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

### Art. 6.

La graduatoria è approvata con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale previo accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

*a*) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente bando, abbia compiuto il 18° anno di età e non superato il 32°.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o preferenza a termine del precedente art. 5;

*b*) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 100;

*c*) certificato su carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscono il possesso;

*d*) certificato generale, su carta da bollo da L. 200, del casellario giudiziale;

*e*) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da lire 100, da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati invalidi di guerra o per servizio produrranno un certificato da rilasciarsi da parte dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza che dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre;

*f*) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

*g*) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con la qualifica riportata nell'ultimo quinquennio, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende, munita della prescritta marca da bollo debitamente annullata.

Tale documento sarà presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

*h*) copia su carta da bollo da L. 200, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato su carta da bollo di esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

### Art. 7.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) del precedente art. 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione di cui al primo comma del ricordato art. 6.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti in servizio civile presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*) ed *h*) dell'art. 6.

Gli impiegati di ruolo dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra esibiranno soltanto i documenti di cui alle lettere *f*) ed *h*).

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente art. 6 un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 100 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

### Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perveranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 4.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dall'Opera nazionale.

L'ammissione la concorso potrà essere negata con deliberazione motivata del presidente dell'Opera.

### Art. 9.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale e si effettuerà in base al seguente programma

*Prove scritte*.

1. Nozioni di diritto amministrativo e costituzionale.
2. Nozioni di economia politica e scienza delle finanze.
3. Ragioneria pubblica e privata Computisteria.

*Prova orale*:

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

Nozioni di diritto civile e commerciale.

Amministrazione e contabilità generale dello Stato.

Nozioni di statistica.

Leggi e regolamenti relativi all'O.N.I.G.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

I concorrenti che abbiano superato gli esami e che eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendevano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha facoltà di conferire oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria. Detti posti da conferire secondo l'ordine della graduatoria stessa non possono superare il quinto di quelli messi a concorso.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, l'Amministrazione ha facoltà di procedere nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti in prova per un periodo di sei mesi. Compiuto il periodo di prova con esito favorevole, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, con motivato provvedimento adottato dal presidente, sarà risolto il rapporto d'impiego. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Coloro che, senza giustificato motivo non assumessero servizio nel termine fissato, decadranno dalla nomina a norma dell'art. 6 del regolamento organico dell'Ente.

Durante il periodo di prova ai vincitori del concorso compete il trattamento economico previsto per la qualifica di vice ragioniere.

Roma, addì 18 gennaio 1963

*Il Presidente*: PASTORINO

(545)

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Concorso per titoli a cinquecentonovantatre cattedre di educazione fisica negli Istituti di istruzione secondaria ed artistica, riservato a coloro che si trovino in possesso del diploma dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, e successive modificazioni.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 14, terzo comma, della legge 7 febbraio 1958, n. 88, in virtù del quale metà delle cattedre di educazione fisica, disponibili nella prima applicazione della legge stessa, devono essere conferite mediante concorso per titoli a coloro che abbiano conseguito il diploma dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma o titolo equipollente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1352, che determina il numero complessivo delle cattedre di ruolo di educazione fisica nelle scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica;

Visti i decreti ministeriali 15 marzo 1960, registrati dalla Corte dei conti l'8 aprile 1960, registro n. 21, fogli n. 124 e 125 e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 9 maggio 1960, con cui sono stati indetti i concorsi n. 1 e n. 2 per titoli a cattedre di educazione fisica negli istituti di istruzione secondaria ed artistica;

Considerato che alla data dei precedenti decreti ministeriali il numero delle cattedre disponibili era di 1186, di cui 672 maschili e 514 femminili;

Visto l'art. 7 della legge 30 dicembre 1960, n. 1727 e l'articolo unico della legge 28 aprile 1961, n. 400, con cui è stato modificato l'art. 14 sopracitato;

Vista la decisione n. 840 dell'8 novembre 1961, con cui il Consiglio di Stato (Sezione VI) ha annullato il predetto decreto ministeriale 15 marzo 1960 con cui è stato indetto il concorso n. 1;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1962, in corso di registrazione, con cui viene data esecuzione alla predetta decisione del Consiglio di Stato;

Decreta:

Art. 1.

*Cattedre a concorso*

E' indetto un concorso per titoli per il conferimento di cinquecentonovantatre cattedre di ruolo di educazione fisica negli istituti di istruzione secondaria ed artistica, di cui trecentotrentasei maschili e duecentocinquantasette femminili, riservato a coloro che alla data dell'entrata in vigore della legge 7 febbraio 1958, n. 88, abbiano conseguito il diploma dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma ovvero che, trovandosi regolarmente iscritti alla data stessa ad uno dei tre anni di corso degli istituti superiori di educazione fisica di Roma e di Napoli, abbiano conseguito entro l'anno accademico 1959-60 il relativo diploma con valore abilitante ai sensi dell'art. 7 della legge 30 dicembre 1960, n. 1727, e dell'articolo unico della legge 28 aprile 1961, n. 400. Sono altresì ammessi al concorso coloro che alla data dell'entrata in vigore della legge 7 febbraio 1958, n. 88, abbiano conseguito uno dei seguenti titoli, secondo l'ordinamento anteriore alla legge stessa: diploma rilasciato dai cessati istituti di magistero di educazione fisica di Napoli, Roma e Torino; diploma della cessata scuola di educazione fisica annessa alla Università di Bologna, convalidato dall'esame integrativo sostenuto nell'anno 1929 presso l'Accademia di educazione fisica di Roma; diploma delle cessate Accademie di educazione fisica di Roma e di Orvieto; diploma rilasciato dalla cessata Accademia di scherma di Roma; diploma rilasciato a conclusione dei corsi speciali istituiti ai sensi della legge 3 giugno 1950, n. 415.

Le cattedre che eventualmente non saranno conferite nello analogo concorso per titoli riservato a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica ai sensi della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, saranno trasferite in aumento dei posti di cui al precedente comma.

Art. 2.

*Requisiti di ammissione*

I candidati devono essere in possesso alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di cui al successivo art. 3 dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) godimento dei diritti politici;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica in relazione alle specifiche esigenze dell'insegnamento per cui è indetto il concorso;

5) possesso del diploma dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma o di uno dei titoli specificati nel precedente art. 1.

Art. 3.

*Domande di ammissione*

Le domande di ammissione, redatte su carta legale da L. 200, e corredate dei documenti di cui al successivo art. 5, devono pervenire al Ministero della pubblica istruzione Ufficio concorsi scuole medie Divisione I, entro trenta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Esse devono essere inoltrate con piego postale raccomandato. L'Amministrazione non risponde delle domande e degli altri documenti che pervengano con altro mezzo. La data di arrivo delle domande e degli allegati sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero. Il ritardo dell'arrivo della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'esclusione dal concorso.

Nella domanda di ammissione il candidato deve indicare:

1) cognome (le coniugate riporteranno il cognome da nubile), nome, data e luogo di nascita;

2) il diploma dell'Istituto superiore di educazione fisica o titolo equipollente a norma del primo comma del precedente art. 1 di cui è in possesso, con l'indicazione dell'anno e dell'Istituto in cui è stato conseguito, dell'eventuale esame integrativo, ove questo sia previsto, nonchè di tutte le specificazioni atte a individuare il possesso dei requisiti indicati nello stesso primo comma;

3) gli eventuali requisiti che diano titolo a particolari benefici agli effetti della riserva di posti o della precedenza a parità di merito.

Nella domanda, inoltre, il candidato deve dichiarare

1) di essere cittadino italiano, o italiano non appartenente alla Repubblica;

2) il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali;

3) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a suo carico;

4) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Dalla domanda deve risultare altresì l'indirizzo al quale devono essere inviate le comunicazioni relative al concorso. E' fatto obbligo al candidato di comunicare al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio concorsi scuole medie Divisione I, con lettera raccomandata, qualunque cambiamento del proprio recapito; il Ministero non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione da parte del destinatario delle comunicazioni indirizzate al recapito originariamente indicato.

La domanda deve essere, infine, datata e firmata dal candidato. La firma deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per coloro che prestino servizio di ruolo o non di ruolo presso una scuola o istituto di istruzione è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del direttore o del capo di Istituto. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della autenticazione stessa, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio

Le domande redatte in difformità di quanto stabilito dal presente articolo non saranno ritenute valide.

Sono esonerati dal produrre nuove domande e nuova documentazione i candidati che già le produssero in occasione della partecipazione al concorso n. 1 indetto col decreto ministeriale 15 marzo 1960 citato nelle premesse, salva per essi la facoltà di documentare nuovi titoli e requisiti con le modalità e nei limiti previsti dal presente decreto.

Art. 4.

*Punteggio e sua ripartizione*

La Commissione dispone complessivamente di 100 punti che ripartirà nella sua prima seduta fra le varie categorie di titoli.

Art. 5.

*Documentazione dei titoli agli effetti dell'assegnazione del punteggio relativo, e dei requisiti utili agli effetti della riserva di posti e della precedenza a parità di merito.*

La documentazione dei titoli che il candidato intende far valere agli effetti dell'assegnazione del punteggio, a norma del precedente art. 4, nonchè la documentazione dei requisiti utili agli effetti della riserva dei posti o della precedenza a parità di merito deve essere allegata alla domanda di ammissione.

Scaduto il termine di cui al precedente art. 3, non saranno accettati titoli o documenti o pubblicazioni, nè saranno consentite integrazioni, regolarizzazioni o sostituzioni, anche parziali, di qualsiasi documento o pubblicazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli o documenti presentati sia a questa sia ad altre Amministrazioni, salvo il caso di documentazione già prodotta ai sensi dell'ultimo comma del precedente art. 3.

Il candidato deve numerare in ordine progressivo i propri titoli e documenti ed elencarli con chiarezza e precisione.

Saranno presi in considerazione soltanto i titoli e requisiti risultanti da regolari documenti, rilasciati dalle competenti autorità ai sensi delle vigenti disposizioni

Per le riserve di posti a favore di speciali categorie o per la preferenza nei casi di parità di merito varranno le modalità di documentazione previste dalla lettera D dell'art. 5 del bando del concorso n. 2 citato nelle premesse e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 9 maggio 1960.

Art. 6.

*Commissione giudicatrice*

La Commissione esaminatrice sarà composta di due professori ufficiali o liberi docenti delle Università e degli istituti di istruzione superiore, e di un preside o professore di istituto di istruzione secondaria in attività di servizio.

Adempirà alle funzioni di segretario della Commissione un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, con qualifica non inferiore a quella di consigliere di 2ª classe.

Art. 7.

*Graduatorie*

La Commissione giudicatrice compila due graduatorie generali di merito e due graduatorie di vincitori, distinte per sesso, in base al punteggio complessivo assegnato a ciascun concorrente, secondo quanto stabilito nel precedente art. 4 limitatamente ai candidati che abbiano conseguito il punteggio complessivo di almeno 70/100.

Nella formazione delle anzidette graduatorie saranno applicate le disposizioni vigenti che stabiliscono riserva di posti, e nei casi di parità di punteggio i candidati saranno collocati secondo l'ordine di preferenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

*Approvazione delle graduatorie Documentazione e accertamento dei requisiti di ammissione*

Le graduatorie di cui al precedente art. 7 sono approvate con decreto ministeriale subordinatamente all'accertamento del possesso da parte dei vincitori dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie dei vincitori saranno invitati, con lettera raccomandata, a far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Ufficio concorsi scuole medie Div. I, nel termine di giorni trenta dalla data della lettera stessa, a pena di decadenza, i documenti di rito previsti dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 9.

*Disposizioni finali*

Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione Parte II. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione di detto avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Ai candidati dichiarati vincitori, che accettino la nomina, non saranno restituiti i documenti prodotti ai fini della partecipazione al concorso di cui al presente bando, fatta eccezione del titolo originale di studio.

Agli altri candidati la restituzione dei documenti sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che ne facciano domanda, in carta legale da L. 200 dichiarando di ritirarsi dal concorso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 maggio 1962

*Il Ministro*: GUI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 18 *dicembre* 1962
*Registro n.* 67, *foglio n.* 5

(208)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.